Allegato **"C"** all'atto N. 40723/27763 di repertorio del notaio Giammatteo Rizzonelli

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

1) DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale **"C.B.B.C. S.R.L."**.

La società non fa ricorso al capitale di rischio e non rientra nella categoria prevista dall'art. 2325 bis cod. civ.

La società opera in affidamento diretto in house ed è soggetta al controllo analogo degli enti pubblici soci.

Il controllo analogo è assicurato, ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. c), D. Lgs. 175 del 2016, attraverso le disposizioni del presente statuto.

2) SEDE

La società ha sede legale in Bassano Bresciano (BS), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

3) OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di:

gestione - quale grossista - dell'impianto idrico ad uso acquedotto di proprietà.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società svolgerà ogni attività, conforme a legge, atta al conseguimento di ogni necessaria autorizzazione e/o concessione e/o nullaosta e quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente.

A tal fine la gestione è rappresentata da quanto richiesto tempo per tempo al soggetto grossista dalla normativa vigente in materia, e può ricomprendere, a fine esplicativo e non esaustivo, altresì:

- le attività di progettazione, costruzione, trasformazione e ridefinizione dell'impianto vigente o suoi ampliamenti, sempre nell'area di competenza relativa all'impianto posseduto.
- lo svolgimento in genere di tutte le attività tecniche, gestionali e commerciali connesse al collettamento dell'impianto.

Qualora oggetto di espresso indirizzo dei soci, la società potrà altresì svolgere le seguenti attività:

a) la elaborazione di studi, ricerche, indagini, azioni promozionali nel settore dei pubblici servizi di interesse generale;

b) l'assistenza agli enti che intendono assumere l'esercizio diretto o riscattare pubblici servizi di interesse generale;

c) la consulenza agli enti medesimi, anche per la gestione e l'organizzazione dei servizi;

d) la costruzione, la manutenzione, la gestione e l'assisten-

za tecnica in proprio, degli impianti destinati ai servizi pubblici di competenza degli enti locali;
e) la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento finale, la trasformazione e la lavorazione di tutti i generi di rifiuti e residui in conto proprio, anche con procedimenti di recupero, riuso e riciclo;
f) la commercializzazione, nelle forme di legge, delle materie sopra citate, nonché di prodotti e materiali similari e/o complementari;
g) la gestione in proprio di ogni altro servizi pubblico di interesse generale di competenza degli Enti Locali;
h) la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
i) l'autotrasporto di merci per conto terzi.
La gestione dei servizi elencati nel presente articolo è rivolta in via prevalente agli Enti Pubblici partecipanti o affidanti.
In generale, nell'ambito delle proprie attività, la società potrà assumere rappresentanze per le causali di cui sopra e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e tutti gli atti occorrenti per il conseguimento dell'oggetto sociale compresa l'assunzione di mutui e finanziamenti in genere anche di soci, nei termini e nei limiti previsti dalla normativa vigente e la prestazione; potrà assumere anche, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo o affine e connesso al proprio, e prestare garanzie di ogni tipo, anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.

4) DURATA

La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

5) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).
La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti, sia mediante passaggio di riserve a capitale.
In sede di aumento del capitale sociale a pagamento, possono essere conferiti in società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni corrispondenti ai conferimenti di beni in natura o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Ai sensi dell'art. 2468, comma 2, cod. civ., le partecipazioni dei soci al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 *bis*, comma 2, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.
L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, dovrà essere autorizzato con decisione dei soci, ai sensi dell'art. 2465, comma 2, cod. civ..

6) APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.
Ai sensi dell'art. 2467 cod. civ., il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 2467 cod. civ., la società potrà liberamente restituire i finanziamenti dei soci, senza dover previamente pagare gli altri creditori sociali, o accantonare le somme necessarie a tale scopo.
La società può, inoltre, acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.
Resta fermo quanto disposto dall’art. 14 comma 5 e dall’art. 21 del D. Lgs. 175/2016.

7) VINCOLO AL TRASFERIMENTO DELLE RETI

Nel rispetto delle vigenti norme di legge ed in particolare dell’art. 113 c. 2 del TUEL, la società non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui è proprietaria, salvo quanto stabilito dall’art. 113 c. 13 del TUEL e dalle ulteriori disposizioni in materia.

TITOLO III

PARTECIPAZIONI SOCIALI E DIRITTI DEI SOCI

8) PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le partecipazioni sociali sono divisibili.

In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o per la loro sottoscrizione.

In caso di pegno, usufrutto o sequestro di partecipazioni, si applica l'art. 2352 cod. civ..

In mancanza di offerte per l'acquisto da parte degli altri soci, la quota di partecipazione del socio moroso può essere venduta all'incanto fermo quanto disposto al successivo art. 8.

Si precisa che, al verificarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 2466 cod. civ., la vendita coattiva avrà a oggetto l'intera partecipazione del socio moroso.

9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI – VINCOLO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

La società è a totale capitale pubblico.

Qualora il capitale sociale venga detenuto da più soggetti pubblici, il controllo congiunto viene esercitato dagli enti secondo le previsioni di legge in materia.

Alla società possono partecipare altri enti pubblici locali, aziende speciali e consorzi di enti locali con finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili, salvo quanto previsto nelle disposizioni che seguono e dall'art. 10 del D. Lgs. 175/2016.

In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi a favore di soggetti diversi dall'originaria compagine sociale, limitatamente individuati in enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica, sempre che sia mantenuto il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 16 D. Lgs. 175/2016 per il carattere in house della società, spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Pertanto, il socio che intende trasferire a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti agli altri soci presso il loro domicilio risultante dal Registro delle Imprese, e a ciascun amministratore presso la sede della società, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della

prelazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante posta elettronica certificata, spedita non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.
La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 cod. civ.. Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del trasferimento in forma idonea all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione di prelazione.
Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.
Ai fini del presente articolo, per "trasferimento" si intendono tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in società o altro ente, la dazione in pagamento e la donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata, in mancanza di accettazione del valore indicato, a pena di inefficacia della comunicazione, dal socio intenzionato ad alienare, dall'arbitratore in seguito meglio specificato.
Qualora il prezzo o il valore indicato nella comunicazione di prelazione sia ritenuto eccessivo rispetto al valore effettivo della partecipazione, ciascun socio destinatario della comunicazione potrà, a proprie spese, richiedere al tribunale del luogo in cui la società ha sede, con richiesta da comunicare altresì nel termine sopra fissato per l'esercizio della prelazione al socio offerente, la nomina di un arbitratore incaricato di stabilire il prezzo di cessione.
Nell'effettuare la propria determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore

risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di non oltre il 10% (dieci) per cento al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore; qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse inferiore di oltre il 10% (dieci per cento) al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il socio che intende procedere al trasferimento avrà facoltà di desistere da tale sua intenzione dandone notizia agli amministratori a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata, che sarà inoltrata in copia anche a tutti i soci che abbiano esercitato la prelazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della sopra citata determinazione dell'arbitratore. Ove il socio offerente si avvalga di tale facoltà, sia l'offerta che la comunicazione di esercizio della prelazione si intenderanno prive di effetto. Ove l'offerente non si avvalga di tale facoltà, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà al prezzo determinato dall'arbitratore.
I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere iscritti presso il competente Registro delle Imprese soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.
La clausola statutaria che limita o impedisce il trasferimento delle partecipazioni può essere introdotta o rimossa con le maggioranze previste dal successivo art. 16 per le modifiche statutarie.

10) CONTROLLO ANALOGO

Il controllo analogo viene esercitato dagli enti soci e da ogni ulteriore ente dovesse entrare a far parte successivamente nella compagine sociale, mediante le seguenti modalità.
1) controllo ex ante.
La società sottopone alla preventiva approvazione da parte degli enti soci i seguenti documenti di programmazione annuale:
- relazione programmatica sulla base del bilancio previsionale;
- piano occupazionale;
- (eventuale) piano degli investimenti;

2) controllo contestuale.
La società deve presentare agli enti soci una relazione periodica, di norma entro il mese di settembre, evidenziando eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, con particolare riferimento a quelli che possano far prevedere squilibri finanziari non rimediabili con risorse proprie.
Gli enti soci hanno la facoltà di fornire indirizzi vincolan-

ti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società e di disporre controlli ispettivi.
3) controllo ex post.
Gli enti soci in sede di approvazione del rendiconto prendono atto dei risultati raggiunti dalla società e del conseguimento degli obiettivi prefissati, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.
Gli enti titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
L'organo amministrativo, altresì:
- entro il mese di novembre di ciascun anno, presenterà il proprio Bilancio di Previsione unitamente al Piano Industriale della Società per l'anno successivo;
- ogni qualvolta richiesto dall'assemblea, parteciperà con funzioni referenti alle sedute dei consigli comunali o provinciali dei soci, delle Giunte Comunali o Provinciali o delle Commissioni consigliari competenti;
- ove richiesto da un socio, parteciperà con funzioni referenti alle sedute della Giunta Comunale o Provinciale, relazionando in merito alla gestione della società.

Una quota superiore all'80% (ottanta per cento) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla società da enti pubblici soci.
La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

11) DIRITTI DEI SOCI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Non vi sono diritti particolari attribuiti a singoli soci.

12) RECESSO DEL SOCIO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
a) il cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
b) la fusione o la scissione;
c) la revoca dello stato di liquidazione;
d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dai presenti patti sociali;
f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società, ovvero una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4, cod. civ..
Il diritto di recesso spetta, altresì, ai soci:
a) qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 ss. cod. civ., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 *quater* cod. civ.;
b) in caso di introduzione, modificazione, soppressione del-

la clausola compromissoria;
c) negli altri casi stabiliti dalla legge.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.), che deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.
Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso deve essere esercitato non oltre 15 (quindici) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi, l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 15 (quindici) dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.
Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
La partecipazione sociale dovrà essere liquidata al socio receduto ai sensi di legge ed entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società, ai sensi dell'art. 2473, comma 4, cod. civ..
Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'organo amministrativo deve darne notizia senza indugio agli altri soci fissando un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni, affinché essi possano manifestare la propria disponibilità, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.), spedita alla società, ad acquistare la partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, ovvero, in alternativa, per individuare concordemente un terzo acquirente, limitatamente individuato in enti pubblici o società a totale partecipazione pubblica, sempre che sia mantenuto il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 16 d. lgs. 175/2016 per il carattere in house della società.

13) ESCLUSIONE DEL SOCIO

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

TITOLO IV
DECISIONI DEI SOCI

14) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che la legge e il presente atto riservano alla loro competenza, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dei soci:
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio regolarmente iscritto come tale nel Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod. civ..

15) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero dall'amministratore unico con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.) fatto pervenire ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica (P.E.C.) risultante dal Registro delle Imprese; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società da esplicitarsi dall'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ..

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede la società, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dai presenti patti sociali in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se

nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.
Se gli amministratori e i sindaci, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente statuto.
Sono riservate alla competenza esclusiva della assemblea dei soci le seguenti decisioni:
- l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- la nomina e revoca dell'amministratore unico o del consiglio di amministrazione, ove nominato;
- la nomina e revoca del sindaco unico o, ove nominato, del presidente del collegio sindacale e degli altri componenti del collegio sindacale;
- la nomina e revoca del revisore dei conti, ove disgiunto dal sindaco unico;
- l'approvazione del piano industriale e del piano degli investimenti annuale o pluriennale e delle fonti di finanziamento con le quali attuare il piano e sue modificazioni sostanziali proposto dall'organo amministrativo;
- l'approvazione delle operazioni strategiche della società;
- delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.;
- delibera su aumento o riduzione del capitale sociale;
- l'approvazione di investimenti superiori a un terzo del capitale sociale;
- ogni decisione in merito all'alienazione di beni patrimoniali c.d. inalienabili di proprietà della società, ove consentita nell'ambito dei soggetti pubblici autorizzati all'acquisto dalla legge a suo tempo vigente.

16) QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.
In deroga all'art. 2479 *bis*, comma 3, ultimo periodo, cod. civ., anche nelle ipotesi di modificazioni dell'atto costitutivo e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quozienti sopra indicati.
L'astensione del socio importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.

17) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal pre-

sidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione).
In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.
Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e dei presenti patti sociali, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea.
Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.
Il verbale deve indicare:
a) la data dell'assemblea;
b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato, anche mediante allegato;
c) le modalità e i risultati delle votazioni;
d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.
L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.
L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il presidente e il segretario, che danno conto delle

suddette modalità nel verbale.

18) RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 2479 *bis*, comma 2, cod. civ., il socio può farsi rappresentare in assemblea e i relativi documenti sono conservati dalla società.

TITOLO V
GESTIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

19) GESTIONE DELLA SOCIETA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2475, comma 1, primo periodo, cod. civ. e dell'art. 2086, comma 2, cod. civ., la gestione della società – cioè l'istituzione e la successiva cura, di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale – spetta esclusivamente all'organo amministrativo.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà dotare la società di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che permetta:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di amministrazione;
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di amministrazione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- la produzione di dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio;
- la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della continuità aziendale.

Sull'organo amministrativo incombe, inoltre, il dovere di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Nelle materie di cui al presente articolo ai soci è consentito unicamente di dare autorizzazioni e pareri non vincolanti, salvo le espressioni vincolanti di atti di indirizzo nell'ambito del controllo analogo spettante agli enti soci.

Restano salve le competenze dell'organo di controllo, ove nominato.

20) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria della società, salvo eventuali limitazioni stabilite in sede di nomina.

21) COMPOSIZIONE E NOMINA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri.

La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazioni.
In deroga a quanto previsto all'articolo 2475, terzo comma del codice civile, non è consentito affidare l'amministrazione ai soci.
I componenti dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi compresi quelli stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.
I requisiti dovranno essere rispettati anche per la sostituzione dei consiglieri di amministrazione cessati nel corso del mandato, prima della scadenza del loro incarico.
Ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere assicurato il rispetto della normativa di riferimento in materia di parità di accesso, nel rispetto dell'equilibrio di genere, agli organi di amministrazione delle società a partecipazione pubblica nella misura di 1/3 (un terzo), da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16 comma 2 lett. a) del TUSPP in materia di società in house, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, ove istituito, rimangono in carica 3 (tre) anni, al termine dei quali possono essere rinnovati per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni.
Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea dei soci, in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.), spedita a ciascuno dei soci.
La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori, ovvero, in caso contrario,

dal momento in cui la stessa è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.
Se rimane in carica più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dai sindaci, se nominati. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che potrà confermarli nell'ufficio o sostituirli.
Se viene a mancare più della metà degli amministratori nominati dall'assemblea, non si dà luogo alla cooptazione e quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare tutti gli amministratori, quelli rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo, potranno compiere gli atti di ordinaria amministrazione.
La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è ricostituito.
La nomina e la cessazione degli amministratori per qualsiasi causa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2475, comma 2, cod. civ..
I componenti dell'organo amministrativo sono tenuti al divieto di concorrenza ai sensi dell'articolo 2390 del codice civile.
Gli amministratori della società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.
Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.
E' previsto altresì:
a) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
b) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a control-

lo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

22) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando è costituito un consiglio di amministrazione, esso, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente ove non vi abbiano provveduto i soci.

E' prevista l'esclusione della carica di vicepresidente o, in alternativa, la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

L'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione, ai sensi di legge, può essere affidata ad uno solo degli amministratori, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a un direttore, determinandone i poteri.

Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere al delegato che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione e all'amministrazione della società.

In ogni caso non può essere attribuito al direttore: la redazione del progetto di bilancio, dei progetti i fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ..

Il consiglio di amministrazione si raduna anche fuori dal comune dove ha sede la società, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.), e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con let-

tera da spedire mediante posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 2 (due) giorni.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, intervenga la maggioranza degli amministratori e sindaci in carica, ove nominati, e tutti gli aventi diritto a intervenire siano previamente informati della riunione.
Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dal vice presidente.

23) COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spettano, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina in conformità a quanto disposto dalla normativa in tema di società a controllo pubblico.
In ogni caso non possono essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o a fine mandato.

24) RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 2476 cod. civ., gli amministratori sono responsabili civilmente nei confronti della società, dei creditori sociali e dei soci o terzi.
L'azione sociale di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

25) RAPPRESENTANZA SOCIALE

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, se nominato.
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

26) ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni, la nomina

dell’organo di controllo o di un revisore è obbligatoria.

La nomina dell'organo di controllo è riservata alla competenza dei soci.
L’organo di controllo della società è costituito da un collegio sindacale o da un sindaco unico. La scelta tra collegio sindacale o sindaco unico è operata con decisione dei soci.
In ogni caso si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile e la normativa vigente in materia di organi di controllo.
L’organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 primo comma del codice civile.
Il sindaco unico o i componenti del collegio sindacale devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di amministrazione.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 del codice civile.
In caso di caso di revoca la nomina spetta all’assemblea dei soci.
La revisione legale dei conti è esercitata dall’organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Con decisione dell’assemblea la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all’organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.
Il sindaco o i sindaci, ovvero il revisore, sono, in ogni caso, rieleggibili.
I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.
Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e

con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.
Dal primo rinnovo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di equilibrio tra i generi, e per il periodo di tempo durante il quale tali norme saranno applicabili, la composizione del collegio sindacale deve risultare conforme ai criteri indicati dalle disposizioni legislative e regolamentari pro tempore vigenti. Gli stessi criteri si applicheranno alla nomina dei sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, i sindaci supplenti subentrano secondo l'ordine idoneo a garantire il rispetto della quota prevista dalla normativa sull'equilibrio tra generi.
L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 *bis* cod. civ. e può esercitare la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 *bis*, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.
In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..
Si applica, altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478, comma 1, n. 4), cod. civ..

27) CONTROLLO DEI SOCI

Fermo quanto disposto dall'art. 10 in tema di controllo analogo, i soci hanno diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.
Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, purché iscritti nei relativi albi o registri di appartenenza, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. A tal fine, dovranno indirizzare richieste scritte all'organo amministrativo indicando - ove si avvalgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società; data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di quindici giorni. Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto, l'organo amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta salvi i casi di forza maggiore.
Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'organo amministrativo e verranno trasmesse in copia al sindaco unico, ai sindaci o al revisore, se nominati.
I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli

della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale o all'arbitro nominato in forza della clausola compromissoria contenuta nei presenti patti sociali.
I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati.
Sarà facoltà dell'organo amministrativo far partecipare alle predette ispezioni il sindaco unico o i sindaci, se nominati, ovvero un professionista di propria fiducia.

TITOLO VI
BILANCIO E UTILI

28) BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

29) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) per il fondo di riserva.
Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

30) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie ed entra in stato di liquidazione nei casi previsti dalla legge.
La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.
Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, l'assemblea, convocata senza indugio dall'organo amministrativo, delibera in materia di:
a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo, salvo quanto disposto all’art. 7.

31) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE

La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per l'assemblea straordinaria.
In caso di revoca dello stato di liquidazione, il socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di reces-

so, ai sensi dell'art. 2473 cod. civ..
La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché tra gli aventi causa di un socio e gli altri soci e/o la società, che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese le controversie aventi a oggetto la validità di delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha sede, su istanza della parte più diligente.
L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, e dovrà pronunciare il lodo nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina.
Sede dell'arbitrato sarà il Comune in cui ha sede la società.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'accettazione dell'incarico rende vincolanti anche per costoro le disposizioni della presente clausola arbitrale.
In caso di impugnazione per nullità le parti intendono fin da ora concordemente deferire, ai sensi dell'art. 830, comma 2, cod. proc. civ., la decisione sul merito ad un arbitro unico, nominato secondo le modalità sopra indicate, il quale potrà esperire nuova attività istruttoria e deciderà ritualmente secondo diritto.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e, se compatibili con queste ultime, le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.
La soppressione della presente clausola compromissoria e le variazioni della stessa che determinano una modifica delle potenziali controversie deferite in arbitrato, o delle regole fondamentali dello stesso, dovranno essere deliberate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in tal caso i soci assenti e dissenzienti potranno esercitare il diritto di recesso entro i successivi 90 (novanta) giorni.

33) SOCIO UNICO

Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio o muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo de-

ve effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 cod. civ..
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo deve depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le suddette dichiarazioni l'organo amministrativo devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

34) SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 *bis*, comma 2, cod. civ..

35) DOMICILIO

Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese.
Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

36) RINVIO

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, si richiamano le norme del codice civile in materia di società a responsabilità limitata nonché delle norme e disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica.

F.to SBARAINI Michele
F.to PAPA Alberto
Dottor Giammatteo RIZZONELLI Notaio